



DISCIPLINARE ALBO FORNITORI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari.
2. L'Albo sarà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi negli ambiti e nei limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di contratti pubblici di servizi e forniture.
3. Lo scopo che si intende raggiungere con l'Istituzione del suddetto Albo è il seguente:
 - Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l'invito alle imprese;
 - Dotare l'Ente di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, nei casi sotto specificati.L'albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della vigente normativa.
4. Resta ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di forniture e servizi che per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo, ovvero qualora sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellarne anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano ed ottengano l'iscrizione all'albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.
5. Si prescinde dalla necessaria iscrizione all'albo dell'Ordine per le ditte iscritte in albi nazionali o diversamente qualificate in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Articolo 2 – Composizione Albo

1. L'Albo Fornitori è così articolato:
 - Sezione I: Fornitori di beni
 - Sezione II: Prestatori di servizi e manutenzioni
2. Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell'Allegato "A" alla presente Disciplina. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare.
3. Nella dicitura "*Forniture di beni e servizi dell'Ente*" non sono comprese le prestazioni



professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione e direzione lavori.

4. L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponde all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Articolo 3 – Campo di Applicazione

1. L'Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, riconfermando, in ossequio al principio di economicità, l'invito alle imprese aggiudicatrici dell'ultima fornitura o servizio.

Gli operatori economici inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

Articolo 4 – Consistenza

1. L'Albo consiste in un Registro Generale recante sul frontespizio "Albo dei Fornitori dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari", formato da pagine timbrate e numerate progressivamente a cura della Segreteria, presso cui è conservato.
2. L'Albo indica gli estremi di individuazione dei singoli soggetti iscritti, la categoria e la sottocategoria merceologica, identificate sia per descrizione che per codice, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale come dichiarata dalla ditta nella Domanda di iscrizione. Nell'Albo sono trascritti, per ogni soggetto, la data e gli esiti degli inviti a gara.

Articolo 5 – Modalità di iscrizione all'Albo

1. I soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016 interessati all'iscrizione all'albo di cui alla presente Disciplina, devono far pervenire :

- DOMANDA
- in competente bollo - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, secondo lo schema di cui al fac-simile Modello B/1;
- SCHEDA DI ISCRIZIONE
- di cui Modello B/2" debitamente compilata in ogni sua parte. Per ogni classe merceologica o di attività per la quale si chiede l'iscrizione dovrà essere compilata una distinta scheda ferma restando una sola domanda.



• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

- ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, utilizzando l'apposito Modello B/3.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. L'istanza, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere chiusa in un plico ed inviata a mezzo servizio postale, corriere privato o a mano al seguente indirizzo: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari – via L. Alberti 9 – 09131 Cagliari o trasmessa via PEC al seguente indirizzo: segreteria@pec.opicagliari.it

Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione: "ISCRIZIONE ALBO DEI FORNITORI".

In sede di redazione del primo albo ovvero del suo aggiornamento, non verranno prese in considerazione le istanze di iscrizione all'Albo che non risultino pervenute entro l'ora e il giorno stabiliti nell'avviso pubblico, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti. Il recapito del plico contenente l'istanza ed i relativi documenti rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando il mancato arrivo entro il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore.

2. I requisiti per l'iscrizione delle ditte, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i seguenti:

- I) appartenenza ad una, o più, delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nel vigente "Elenco delle categorie merceologiche" (Allegato A), corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale e risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione;
- II) capacità economica e finanziaria, risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi; se il fornitore non è in grado, per giustificato motivo, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Ente;
- III) capacità tecnica, documentata mediante:
 - (1) descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - (2) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - (3) certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare altra documentazione idonea a provare la propria capacità tecnica;
- IV) il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art.80 del D.Lgs.



50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

- V) la sussistenza degli altri requisiti richiesti in sede di richiesta di iscrizione all'Albo.
3. I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale così come dichiarata nella Domanda di iscrizione, secondo l'ordine della data d'iscrizione all'Albo, corrispondente alla data di arrivo al Protocollo dell'istanza di iscrizione.

Le informazioni relative alle ditte di cui l'Ente viene in possesso sono trattate nel rispetto della vigente normativa, nonché nel rispetto e tutela dei segreti tecnici e commerciali.

A seguito dell'invito a gara, l'idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente. A seguito dell'invito a gara, ciascun soggetto o ditta ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Articolo 6 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo

1. Il Consiglio Direttivo approva con proprio atto il disciplinare per la tenuta dell'albo.
Il disciplinare individua le categorie merceologiche in cui è suddiviso l'albo, nonché le ripartizioni interne di ogni categoria merceologica.
L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo dei fornitori sarà effettuato da una commissione appositamente istituita così composta:
 - Il Presidente dell'Ordine, che presiede la Commissione;
 - Due dipendenti/consiglieri con adeguata competenza ed esperienza di cui uno con funzioni di segretario;L'accertamento d'idoneità per l'iscrizione dei soggetti e delle ditte all'Albo dei Fornitori, nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n° 241.
2. Qualora la domanda sia incompleta, la Commissione competente, provvede a richiedere un'integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. Dalla data di invio della



richiesta di integrazione e fino al ricevimento della documentazione e delle informazioni mancanti, il decorso del termine di cui sopra è sospeso. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso.

La Commissione forma l'Elenco delle ditte ritenute idonee e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale delle altre.

Il Consiglio Direttivo, nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l'iscrizione delle Ditte ritenute idonee nonché la formazione del nuovo Albo Fornitori.

Qualora l'accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data comunicazione, a cura del Presidente della Commissione, alla ditta interessata entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso.

3. All'iscrizione delle imprese idonee nell'Albo così composto si procederà in base ad un criterio cronologico; l'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna classe sarà determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo dell'Ente. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 12 del presente disciplinare. Dell'avvenuta istituzione è dato avviso mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ordine. L'elenco delle imprese iscritte è depositato presso la Segreteria dell'Ordine.

Articolo 7 - Richiesta nominativi

1. Il soggetto responsabile del procedimento contrattuale effettua la richiesta dei nominativi dei fornitori iscritti, accedendo direttamente all'Albo e, successivamente, vi inserisce la data e l'esito dell'invito a gara.

Articolo 8 - Utilizzazione dell'Albo

1. La scelta delle imprese da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo ove possibile l'ordine preconstituito dalla data d'iscrizione, riconfermando l'invito alle imprese aggiudicatrici delle forniture analoghe e che nell'esecuzione delle stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.
2. In ogni caso, la non appartenenza della ditta, individuata attraverso il criterio della rotazione, alla fascia di "capacità contrattuale" corrispondente all'importo presunto nella gara o la verificata impossibilità della stessa a corrispondere alla richiesta tecnica inerente la fornitura, determina lo



scorrimento del turno di rotazione in favore della ditta successiva nell'ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata, con l'obbligo di motivare la decisione nel provvedimento a contrattare.

Articolo 9 - Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, si effettua d'ufficio con delibera del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, nelle fattispecie di seguito previste:
 - a) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:
 - qualora risulti che la ditta non è affidabile per il modo in cui ha eseguito il contratto e risulta iscritta in una sola categoria o sottocategoria merceologica;
 - nei casi di non mantenimento dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 5, comma 2, dei quali l'Ordine sia comunque venuto a conoscenza;
 - in caso di non osservanza delle disposizioni del successivo articolo 12 del presente disciplinare;
 - qualora, da revisione periodica, svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente la ditta o priva dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o previsti da altre disposizioni di legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
 - in caso di istanza scritta del soggetto interessato;
 - nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara dell'Ente e risulta iscritta in una sola categoria o sottocategoria merceologica;
 - b) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, qualora la ditta risulti iscritta a più di esse, è disposta:
 - nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara dell'Ente;
 - in caso di istanza scritta del soggetto interessato.
2. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Ente si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento di cui al successivo articolo 11.

Articolo 10 - Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori

1. L'iscrizione dei soggetti nell'Albo dei Fornitori dell'OMCEO Milano non ha limiti temporali, salvo quanto sopra disposto per i casi di cancellazione.



Articolo 11 - Pubblicazione e Aggiornamento

1. L'Ente provvederà, di norma con cadenza semestrale nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno, ad aggiornare l'albo dei fornitori con le modalità di cui al precedente articolo 6. In occasione dell'aggiornamento effettuato nel mese di giugno verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro il 31 maggio, mentre in occasione dell'aggiornamento di dicembre verranno prese in considerazione le istanze di iscrizione pervenute entro il 30 novembre.
2. L'aggiornamento comprenderà la cancellazione delle ditte già iscritte e l'elenco di quelle non iscrivibili.
3. Alle nuove ditte iscritte così come alle escluse e a quelle cancellate verrà inviata apposita comunicazione scritta entro 30 giorni dalla data della delibera di aggiornamento.

Articolo 12 – Obblighi per le Imprese

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Articolo 13 – Modelli

1. Sono previsti i seguenti modelli per la gestione dell'Albo dei Fornitori dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari:
Modello "B/1, B/2, B3": Domanda d'iscrizione, scheda di iscrizione, dichiarazione sostitutiva;
2. E' istituito l'Elenco categorie merceologiche e sottocategorie (Allegato A).
3. I modelli e l'allegato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono approvati con delibera del Consiglio Direttivo.